

Art. 4. Ndo familiare - servizio Tagesmutter.

1. Al fine di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e ai bisogni delle bambine e dei bambini attraverso soluzioni diversificate sul piano strutturale e organizzativo, i comuni possono promuovere e sostenere il nido familiare - servizio Tagesmutter quale servizio complementare al nido d'infanzia.
2. Il nido familiare - servizio Tagesmutter consente alle famiglie di affidare in modo stabile e continuativo i propri figli a personale educativo (Tagesmutter) appositamente formato che professionalmente, in collegamento con organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi, fornisce educazione e cura a uno o più bambini di altri presso il proprio domicilio o altro ambiente adeguato ad offrire cure familiari.
3. Il nido familiare - servizio Tagesmutter è sostitutivo del nido d'infanzia solo laddove non sia possibile offrire tale servizio.